

**NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO
INTERNET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**(In esecuzione del Decreto del Presidente della Sez. III BIS del TAR Lazio n. 1667/2021 del
9/05/2021, che a sua volta richiama per le modalità di notifica l'Ordinanza
della stessa Sezione n. 836/2019)**

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III Bis, R.G.N. 3607/2021;

2. Nomi dei ricorrenti:

1) CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "CASH DI D'ADDIO DARIO" (P.IVA 02702080611), CENTRO DI FORMAZIONE ASPT (P.IVA 04341451211), ASSOCIAZIONE CULTURALE VENERE (P.IVA 02838980619), CENTRO DI FORMAZIONE CI. EFFEP. SRLS (P.IVA 08988721216), CENTRO DI FORMAZIONE ALFA ACCADEMY SRL (P.IVA 09075631219), CENTRO DI FORMAZIONE LA GIOIOSA COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA 01343911218), CENTRO STUDI PER LA FORMAZIONE "CAMPANIA SVILUPPO" (P.IVA 95036410637), TIME OUT SERVICE SRLS (P.IVA 07754841216), ISTITUTO SA.DRA SRL (P.IVA 08344561215), ISTITUTO ARETE' (P.IVA 04168680611), ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ASSOFRAM SRL (P.IVA 08073791215) SCUOLA S.G. MOSCATI (P.IVA 02436130617), CENTRO DI FORMAZIONE NEW FORM ACCADEMY (P.IVA 09191841213), ICARO CENTRO STUDI, RICERCA E FORMAZIONE (P.IVA 03241960610), MULTICENTER SCHOOL (P.IVA 07195370635), CENTRO STUDI EUROPA 2000 (P.IVA 02889500613), CENTRO STUDI TEMPUS NOSTRUM (P.IVA 95045520632), CENTRO DI FORMAZIONE COOP. DEMETRA FORMAZIONE (P.IVA 05928251213), SIG. SALVATORE PIRONE (C.F. PRNSVT80R23M0).

2.1. Amministrazioni intimite:

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t.;

Regione Campania, in persona del Presidente p.t.

3. A Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo:

- Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 3 marzo 2012 con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021-2023;

- nota prot. n. 3899 del 22/03/2021 del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio V, Personale ATA di chiarimenti sul DM di cui sopra;
- tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati, anteriori e successivi, ancorchè non conosciuti, ivi compreso il blocco dell'inserimento dei centri ricorrenti nella piattaforma della regione Campania.

3. B Estremi dei provvedimenti impugnati con l'atto di motivi aggiunti:

- Provvedimento di atti ed estremi ignoti con il quale è stato disposto dalla Regione Campania il blocco a far data dal 17/12/2020 al 2/02/2021 della possibilità di inserimento di nuovi progetti relativi ai corsi di formazione finalizzati al rilascio delle qualifiche professionali spendibili ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, già impugnato con il ricorso introduttivo ed oggi nuovamente impugnato con il presente atto di motivi aggiunti per la sua rinnovata lesività alla luce della disposta proroga al 26 aprile 2021 del termine di presentazione delle domande per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA previsto dall'art. 4, comma 1, del DM 3 marzo 2021, n. 50;
- silenzio-rifiuto opposto dalla Regione Campania sulle istanze-diffide avanzate dai centri di formazione della Campania e dalle loro Agenzie formative associate al fine di ottenere lo sblocco della piattaforma per l'accreditamento dei corsi di formazione professionale;
- Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 138 del 20/04/2021 di proroga al 26 aprile del termine di presentazione delle domande per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA previsto dall'art. 4, comma 1, del DM 3 marzo 2021, n. 50;
- Nonché tutti gli atti ad essi presupposti, successivi e, o comunque connessi.

3.1 Sunto dei Motivi aggiunti:

- Con ricorso notificato lo scorso 1° aprile è stato impugnato il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 3 marzo 2021, pubblicato il successivo 19 marzo, con il quale **è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021-2023.**
- A ricorrere, oltre al sig. Salvatore Pirone - quale candidato della procedura impugnata che, pur avendo regolarmente iniziato un corso di formazione professionale, non ha potuto spendere il relativo titolo nella domanda di inserimento in graduatoria presentata lo scorso 31 marzo, in quanto il suo corso di formazione terminerà soltanto il prossimo 7 maggio – sono anche diversi **centri che si occupano di formazione professionale in Campania, accreditati dalla stessa**

Regione al rilascio delle qualifiche professionali di cui agli artt. 6 e 8 del D.lgs. 13/2013 e 14, Legge 845/78 spendibili ai fini della partecipazione al bando oggetto della presente impugnativa, così come previsto dalle tabelle di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia di cui all'allegato A al DM 50/2021.

- L'interesse a ricorrere dei predetti centri è sorto a seguito del provvedimento (già impugnato con il ricorso introduttivo ed oggi nuovamente impugnato con il presente atto di motivi aggiunti per la sua rinnovata lesività) con il quale è stato disposto dalla Regione Campania il blocco a far data dal 17/12/2020 al 2/02/2021 della possibilità di inserimento di nuovi progetti relativi ai corsi di formazione finalizzati al rilascio delle qualifiche professionali spendibili ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale impugnata, blocco che ora ha acquisito una rinnovata lesività a seguito della emanazione del Decreto del Ministero dell'Istruzione del 20 aprile u.s., anch'esso oggetto della presente impugnativa, in forza del quale il termine di presentazione delle domande al concorso è stato prorogato al 26 aprile p.v., con la seguente motivazione: *"Ritenuto opportuno procedere alla proroga del termine previsto per le difficoltà connesse alla presentazione delle domande a seguito della situazione epidemiologica in atto"*.

Ciò premesso, i provvedimenti impugnati meritano l'annullamento *in parte qua*, per i seguenti motivi:

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, LEGGE 241/90. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI LOGICITA', DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3,5,7,8 E 14 DELLA L. 845/78 E DEGLI ARTT. 6 E 8 DEL D.LGS.13/2013. ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DELLA CONTRADDITTORIETÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, IMPARZIALITÀ, CERTEZZA DEL DIRITTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

Alla luce di quanto esposto in premessa, si ritiene che la lesione dell'interesse legittimo del candidato ricorrente ad aumentare il proprio punteggio in graduatoria inserendo la qualifica conseguita al termine del corso di formazione frequentato e dei centri di formazione a far conseguire ai propri iscritti una qualifica spendibile ai fini del concorso impugnato, sia da imputare in primo luogo, quale diretta conseguenza, al blocco della piattaforma disposto dalla Regione Campania e durato ben due mesi (da dicembre a febbraio) che ha impedito ai centri

l'accreditamento di nuovi corsi di formazione e, dunque, agli iscritti di conseguire la qualifica da spendere ai fini dell'incremento del punteggio nel concorso bandito dal Ministero dell'Istruzione per l'aggiornamento delle graduatorie di III fascia del personale ATA.

E vediamo perché.

Deve anzitutto premettersi che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 845/78 – Legge Quadro in materia di formazione professionale, **le Regioni** esercitano, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale e, ai sensi dei successivi artt. 5, 7 e 8, **predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale**, stabiliscono gli indirizzi della programmazione didattica delle attività di formazione professionale, e **“attuano di norma iniziative formative dirette:**

- a) alla qualificazione e specializzazione di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e non abbiano mai svolto attività di lavoro;*
- b) all'acquisizione di specifiche competenze professionali per coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;*
- c) alla qualificazione di coloro che abbiano una preparazione culturale superiore a quella corrispondente alla scuola dell'obbligo;*
- d) alla qualificazione di lavoratori coinvolti nei processi di riconversione;*
- e) alla qualificazione o specializzazione di lavoratori che abbiano avuto o abbiano esperienze di lavoro;*
- f) all'aggiornamento, alla qualificazione e al perfezionamento dei lavoratori;*
- g) alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortunio o malattia;*
- h) alla formazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche o sensoriali che non risultino atti a frequentare i corsi normali.*

Le attività di formazione professionale sono articolate in uno o più cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non superiore alle 600 ore. Ogni ciclo è rivolto ad un gruppo di utenti definito per l'indirizzo professionale e per livello di conoscenze teorico-pratiche; non è ammessa la percorrenza continua di più di 4 cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali.”.

In questa ottica, il D.lgs. 13 del 2013, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”, ha stabilito che: “In conformita' agli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario, allo scopo di garantire la mobilita' della persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti

e dei fabbisogni, nonché l'ampia spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e' istituito il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 4, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea".

Le suddette disposizioni normative sono state puntualmente richiamate dal bando oggetto della presente impugnativa, nelle Tabelle di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia di cui all'allegato A del DM 50/2021.

Ebbene, **in tale cornice normativa, gli enti rappresentati in questa sede sono stati autorizzati** (come peraltro si può agevolmente desumere dalle visure allegate) **al rilascio di qualifiche professionali spendibili ai fini dell'accesso a pubblici concorsi**, quale è, appunto, il bando di cui al DM 50/2021 per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, **senonchè, del tutto inopinatamente, dal 18 dicembre 2020 nell'area "News" della piattaforma SILF della Regione Campania è stato postato un avviso relativo ad un presunto aggiornamento del sistema, con il conseguente blocco delle attività progettuali** relative all'avvio di nuovi corsi da parte di tutti gli enti di formazione della Regione Campania.

Tanto si è verificato **SENZA ALCUNA PREVIA COMUNICAZIONE NELLE FORME DI LEGGE E IN CHIARA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

Peraltro tutto ciò è avvenuto **senza che neanche fosse possibile reperire sulla piattaforma alcun riferimento ad una qualche Determina Dirigenziale, Decreto, Delibera ovvero altro atto, da cui sarebbe scaturita la sospensione della piattaforma** e che potesse far comprendere la motivazione sottesa ad una simile decisione, che si è riverberata sia sui candidati del concorso che sui centri di formazione qui rappresentati, con gravissimo ed irreparabile pregiudizio per entrambi, sia sul piano patrimoniale che non patrimoniale.

Tale situazione si è protratta del tutto ingiustificatamente fino al 2 febbraio u.s., data dalla quale è stato nuovamente possibile attivare corsi che, ad oggi, non sono tuttavia ancora terminati (non essendo stato raggiunto il monte ore minimo di durata), con conseguente impossibilità per i frequentanti di spendere i relativi titoli.

Ove, al contrario, la Regione avesse posto rimedio al suddetto blocco, offrendo strumenti alternativi per la registrazione e l'inserimento dei corsi di formazione, i centri ricorrenti avrebbero potuto avviare per tempo i propri corsi e oggi, anzi già al 22 aprile u.s., i rispettivi iscritti avrebbero potuto spendere la qualifica conseguita.

Ciò posto e ferma, dunque, la illegittimità del blocco disposto dalla Regione Campania, non si può non rilevare come da tale illegittimità sia derivata, a cascata, la illegittimità del bando impugnato e oggi, a maggior ragione, della sua proroga, disposta con DM 138/2021.

Va infatti precisato che con lettera raccomandata del 17 marzo u.s. le Sigle rappresentative di circa 600 Agenzie Formative riconosciute dalla Regione Campania che erogano corsi di formazione professionale validi ai sensi del D.lgs 13/2013, avevano rappresentato al Ministero dell'Istruzione la necessità di avviare la procedura concorsuale finalizzata all'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA non prima della fine del mese di Giugno 2021, introducendo nel bando la possibilità di inserimento con riserva dei titoli in fase di conseguimento, considerate le seguenti criticità:

- 1. gli inevitabili assembramenti in questo perdurare di emergenza sanitaria che si potrebbero verificare presso gli Uffici preposti che forniscono chiarimenti per il sistema scuola, data la necessità dei candidati di avere indicazioni sulla presentazione delle domande;*
- 2. l'impossibilità per molti di maturare punteggio per tempo di servizio non potendo terminare l'anno scolastico;*
- 3. l'aumento delle Zone Rosse sta generando grandi difficoltà per gli allievi per completare le attività formative per i divieti di spostamento;*
4. l'oggettiva difficoltà per tutti coloro che hanno investito in percorsi di formazione riconosciuti dalle Regioni per maturare punteggio che, nella maggior parte dei casi sono ancora in fase di pieno svolgimento, vedrebbero disatteso tale obbiettivo; a questo si aggiunge un conseguente danno economico in un periodo già fortemente segnato dalle difficoltà lavorative ed economiche causa emergenza sanitaria;
5. il danno economico che rischia di travolgere le tante agenzie formative che sono vere e proprie aziende con dipendenti a seguito, che in tutta Italia stanno fornendo un servizio formativo a tanti allievi per consentire loro di completare quei corsi necessari per un aumento di punteggio nel prossimo aggiornamento graduatorie personale Ata".

Ma, CIÒ NONOSTANTE, IL MINISTERO HA BEN DECISO DI PROROGARE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI

SOLI 4 GIORNI, ossia fino al 26 aprile, senza motivare in alcun modo in ordine alle criticità segnalate, ossia **SENZA INDICARE LE RAGIONI PER LE QUALI SAREBBE STATA SUFFICIENTE UNA PROROGA DI SOLI 4 GIORNI, OVVERO NON SAREBBE STATO NECESSARIO UN TERMINE PIÙ AMPIO, COME INVECE GIUSTAMENTE RAPPRESENTATO.**

E v'è di più! La proroga di soli 4 giorni del termine è stata adottata nonostante il Ministero avesse ricevuto, lo scorso 1° aprile, la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio contenente la richiesta di prorogare al 31 luglio p.v. il termine per la presentazione delle domande.

Da qui la necessità di impugnare con il presente atto di motivi aggiunti anche tale provvedimento, viziato da illegittimità derivata, per essere stato adottato in spregio ai principi del giusto procedimento, quali l'obbligo di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti.

Ed infatti la proroga al 26 aprile disposta dal Ministero, se per un verso **riconosce espressamente la sussistenza di difficoltà oggettive nella presentazione delle domande entro il termine del 22 aprile** - confermando così la fondatezza del presente ricorso - per altro verso, tuttavia, **risulta gravemente illegittima per difetto di motivazione ed eccesso di potere, in quanto fondata su una errata interpretazione dei presupposti e viziata da totale difetto di istruttoria**, non avendo la stessa dato minimamente conto delle varie difficoltà emerse nel periodo della pubblicazione del bando, che pure erano state ampiamente e ripetutamente rappresentate. Tra esse, in particolare, il blocco della piattaforma per l'inserimento dei nuovi corsi di formazione della Regione Campania, che ha assunto una particolare rilevanza nel caso di specie, ove solo si consideri che **dalla Regione Campania proviene quasi un quarto del totale dei candidati alla procedura concorsuale in questione (sic!).**

Ed infatti, è evidente come una proroga di soli 4 giorni del termine per presentare le domande non possa in alcun modo agevolare gli aspiranti candidati, per cui, oltre che del tutto inutile, la stessa ci pare anche oltraggiosa, visto che **disattende beffardamente la stessa finalità per la quale è stata disposta, che sarebbe appunto quella di superare "le difficoltà connesse alla presentazione delle domande a seguito della situazione epidemiologica in atto".**

Al contrario, il Ministero avrebbe dovuto prendere realmente in esame le difficoltà segnalate e, valutate una ad una, pervenire ad una diversa soluzione.

Questa è stata del resto la conclusione cui è pervenuto il Supremo Consesso amministrativo in un caso del tutto analogo a quello che ci occupa in questa sede, rilevando che: *"proprio le ragioni sin qui esposte evidenziano la correttezza della sentenza impugnata, laddove ha rilevato l'**eccesso di potere che***

affligge i provvedimenti annullati in primo grado per difetto di istruttoria laddove essi, SENZA ATTENDERE L'ESITO PREVENTIVO DI UNA PIÙ ACCURATA INDAGINE SULLE CAUSE DEL MALFUNZIONAMENTO, AVREBBERO POTUTO PERVENIRE AD UNA SOLUZIONE DIVERSA, non essendosi al cospetto, comunque, di provvedimento vincolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241 del 1990 di fronte ad una vicenda tanto complessa, incerta, e bisognosa certamente di approfondimento istruttorio" (cfr. C.d.S., Sez. III, sentenza n. 86 del 7/01/2020).

Si conclude dunque evidenziando come la condotta tenuta dal Ministero dell'Istruzione costituisca grave violazione dei canoni del giusto procedimento amministrativo.

D'altronde, se è vero che l'interesse pubblico deve essere sempre il fine ultimo dell'agere amministrativo, è anche vero che, nell'ambito del procedimento, tale interesse deve essere temperato con quello del privato, per cui l'intervento del privato e l'emersione del suo interesse dovrebbe servire proprio a consentire alla pubblica amministrazione una migliore soddisfazione dell'interesse pubblico attraverso una gestione più razionale e più democratica del potere (cfr per tutti TAR Sicilia, sez. Catania, 31 gennaio, 1994, n. 67).

Ebbene, nel caso in esame questo non è affatto accaduto, cosicché i principi basilari del procedimento amministrativo consacrati nella legge 241/1990 sono stati svuotati di contenuto e significato perché, appunto, del tutto disapplicati.

4. Indicazione dei controinteressati:

Trattasi dei candidati che, attualmente, hanno la possibilità di inserire nella domanda di partecipazione al concorso di cui al DM 50/2021 i titoli di cultura (in quanto già conseguiti) che i ricorrenti non possono inserire e che, pertanto, a seguito dell'accoglimento del presente ricorso, potrebbero risultare scavalcati in graduatoria.

Si notifica altresì a tutti i soggetti che potrebbero risultare pregiudicati dal ricorso e dall'annullamento degli atti impugnati.

5. Indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito:

Consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. Indicazione del numero del decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami: Decreto del Presidente TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 1667/2021 del 9/05/2021.

Al presente Avviso, si allegano:

- 1) Testo integrale del ricorso introduttivo;
- 2) Testo integrale dei motivi aggiunti;
- 3) Decreto del Presidente TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 1667/2021 del 9/05/2021.

Roma, 12 maggio 2021

Avv. Prof. Carlo Rienzi